

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI SOLVENZA

TRA

Il FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - Codice Fiscale 80183070582 / Partita IVA 02131841005, Via del Castro Pretorio, 5 00185 ROMA (P.E.C. dipps.assistenzaps.conv@pecps.interno.it) in persona del rappresentante legale Dirigente Delegato Dr.ssa Tiziana Terribile (di seguito indicata anche come "FONDO")

E

La "FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI", Ente Morale dotato di personalità giuridica di diritto privato Codice Fiscale 97831400581, Partita IVA 13326621003, con sede legale in Roma, Via dei Monti di Creta, 104, Ente proprietario e gestore dell'IDI – IRCCS sede di Roma, Via dei Monti di Creta 104 e sede di "Villa Paola" Capranica, Via Luigi Monti 1 (VT), rappresentata dall'Avv. Francesco Rocca, nato a Roma, il 1 settembre 1965, C.F. RCCFNC65P01H501H, nella Sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Roma, Via dei Monti di Creta, 104 00167 (di seguito indicata anche come "IDI-IRCCS")

PREMESSO CHE

- L'IDI-IRCCS ha proposto al FONDO di stipulare una Convenzione per fare effettuare prestazioni sanitarie, in regime di solvenza, per il personale della Polizia di Stato e familiari conviventi, presso il suddetto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;
- Il FONDO ha valutato positivamente la proposta di Convenzione per fare effettuare prestazioni sanitarie, in regime di solvenza, al personale di cui sopra presso l'IDI-IRCCS;
- l'IDI-IRCCS, in quanto Istituto autorizzato e accreditato dal SSR, dispone di locali rispondenti alle norme sanitarie e di personale con i requisiti prescritti dalle norme vigenti;
- tutte le attività sanitarie, indicate nell'allegato 1, oggetto della presente Convenzione si svolgeranno nelle sedi operative, meglio specificate nel successivo Art. 2, in regime ambulatoriale, di Day hospital, di Day Surgery o in regime di ricovero;

CONSIDERATO CHE

- esistono le condizioni per il perfezionamento della Convenzione;

tutto quanto sopra premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - Valore delle premesse e considerazioni

Le premesse e gli allegati costituiscono parte essenziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Sedi operative

L'IDI-IRCCS erogherà le prestazioni sanitarie ambulatoriali, di Day hospital, di Day Surgery o in regime di ricovero di cui all'Allegato 1 nelle proprie sedi operative site in:

- Istituto Dermopatico dell'Immacolata, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico sede di Roma Via dei Monti di Creta, 104;
- Istituto Dermopatico dell'Immacolata, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico sede di Villa Paola Capranica (VT) Via Luigi Monti 1;

Art.3 - Prestazioni sanitarie oggetto della Convenzione

L'IDI-IRCCS s'impegna ad erogare le prestazioni sanitarie elencate nell'allegato 1, in favore del personale della Polizia di Stato e dei componenti il loro nucleo familiare, con le modalità meglio specificate all'art.4.

Per quanto attiene alle tariffe da applicare, per le prestazioni sanitarie da eseguirsi in forza della presente convenzione, si applicherà il tariffario riportato nell'allegato 1, cui sarà applicata la scontistica concordata tra le parti e definita nell'allegato 2. Gli sconti concordati tra le parti potranno essere rivisti in fase di rinnovo del presente accordo.

Oltre al percorso agevolato e alle tariffe di maggiore favore applicate, al personale della Polizia di Stato viene riservata la possibilità di acquistare i prodotti cosmetici ed i parafarmaci, in vendita negli appositi spazi adibiti presso l'IDI IRCCS, a prezzi di maggior favore rispetto a quelli di listino, presentando la tessera di appartenenza.

Art. 4 Modalità d'accesso alle prestazioni sanitarie

Il personale della Polizia di Stato potrà accedere direttamente alle prestazioni sanitarie presso l'IDI-IRCCS, nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente Convenzione, esibendo, solo a richiesta del personale dell'IDI-IRCCS, la tessera di appartenenza.

L'IDI IRCCS, garantisce al personale della Polizia di Stato, un apposito numero per le prenotazioni delle Prestazioni Sanitarie e uno sportello dedicato per l'accettazione amministrativa. Le prestazioni verranno effettuate da personale medico dell'IDI-IRCCS qualificato, appositamente dedicato e autorizzato a ciò dalla Direzione Sanitaria. Le prenotazioni telefoniche potranno essere effettuate al numero 06/66464040 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00; in fase di prenotazione, il personale IDI-IRCCS, illustrerà le modalità organizzative ed amministrative per potere accedere alle attività sanitarie erogate in ragione della presente convenzione.

La presente Convenzione garantisce solo una particolare modalità d'accesso alle prestazioni sanitarie erogate dall'IDI-IRCCS e l'applicazione delle tariffe di cui all'allegato 1 e 2; i rapporti intercorreranno direttamente tra la struttura sanitaria ed il singolo assistito, nulla essendo riconducibile al FONDO sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari sia per quanto riguarda gli aspetti Economici/Amministrativi connessi all'effettiva erogazione delle prestazioni all'assistito.

Art. 5 - Riservatezza e tutela dei dati personali

Con riferimento a quanto disposto dal vigente D.Lgs. n.196/2003 in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza del fatto che i dati relativi a ciascuna di esse parti, utili a fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi contenuti nella presente convenzione, verranno dall'altra parte conservati ed utilizzati.

Pertanto, con la firma della presente convenzione, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti dei dati personali nei limiti delle finalità sopra citate.

Inoltre, le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito dell'attività di cui alla presente convenzione:

- a tenere il massimo riserbo sulle informazioni riservate ricevute e a conservarle secondo adeguate misure di sicurezza e con un grado di attenzione non inferiore a quello applicato per la conservazione delle proprie informazioni riservate;
- a consentire l'accesso alle informazioni riservate solo a coloro che devono utilizzarle per l'oggetto previsto dalla presente convenzione, avvisando della natura riservata delle informazioni prima di autorizzare l'accesso a queste ultime, in modo da garantire che vengano rispettate le disposizioni ivi previste;
- ad ottenere, ove espressamente richiesto dalla Parte che ha rivelato le informazioni riservate, da tutti i soggetti, direttamente o indirettamente coinvolti, ai quali si intende trasmettere le informazioni riservate, un impegno scritto di riservatezza con termini non meno vincolanti di quelli contenuti nella presente convenzione;
- a restituire tutte le informazioni riservate e le copie fisiche delle stesse in proprio possesso entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta scritta.

Per informazioni riservate si intende qualsiasi informazione o dato relativo alle attività passate, presenti e future delle Parti, coperte da riservatezza, come ad esempio solo a titolo esemplificativo e non tassativo, i segreti commerciali, le conoscenze scientifiche e i brevetti, le informazioni tecniche e/o relative alle attività e i dati finanziari, inerenti ciascuna Parte; lo stesso grado di riservatezza deve essere tenuto anche per le informazioni relative a terzi estranei al presente contratto, ricevute dall'altra parte ai fini dell'esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui vengano violate le previsioni del presente articolo, ciascuna Parte potrà chiedere la risoluzione della convenzione per grave inadempimento dell'altra parte ed il conseguente risarcimento dei danni.

Le suddette disposizioni non si applicano alle informazioni:

- a) che una Parte possa dimostrare essere state di pubblico dominio o di pubblica conoscenza e facilmente disponibili per il mercato o il pubblico, prima della data dell'avvenuta divulgazione;
- b) che si possa dimostrare, sulla base di prove scritte, essere state già in possesso o facilmente conoscibili per la Parte ricevente, in virtù di un rapporto con un'altra fonte, il cui rapporto non è caratterizzato da un vincolo di segretezza;
- c) che diventino di pubblico dominio e pubblica conoscenza tramite pubblicazione o in altro modo;
- d) di cui venga richiesta la diffusione dalla legge o dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 6 - Durata rinnovo e disdetta della Convenzione

La presente Convenzione ha la durata di anni tre a far data dalla sottoscrizione e non si rinnova tacitamente.

Le parti si riservano tuttavia la facoltà di recedere dalla Convenzione, anche prima della scadenza, con preavviso di trenta giorni da inviarsi tramite lettera Raccomandata A.R. o via PEC.

Art. 7 - Elezione di domicilio e comunicazioni

Le Parti eleggono domicilio, per le comunicazioni oggetto della presente Convenzione, agli indirizzi di cui di seguito.

Per la Società/Ente : FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
 domicilio: Via del Castro Pretorio, 5 00185 ROMA
 P.E.C. dipps.assistenzaps.conv@pecps.interno.it
 e-mail: assistenzaps.conv@interno.it

e-mail: assistenzaps.conv@interno.it

Per la IDI-IRCCS:

domicilio: Via dei Monti di Creta, 104 00167 ROMA

P.E.C. fondazioneluigimariamonti@legalmail.it

e-mail: asefa@idi.it

fax: 06/66464464

alla C.A. Sig.ra Flavia Sinatra

Le comunicazioni avranno effetto dal giorno lavorativo successivo alla consegna.

I mutamenti di indirizzo avranno effetto tra le parti a partire dal giorno successivo a quello di ricezione della relativa comunicazione.

Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le variazioni anagrafiche e fiscali.

Art. 8 - Variazione della Convenzione

Qualsiasi modifica e/o variazione al presente atto deve essere concordata fra le parti per iscritto, a pena di nullità.

Art. 9 - Sospensione della Convenzione

Per giustificati motivi ed in particolare qualora sussistano ragioni di opportunità correlate a fatti od atti che interessino l'IDI-IRCCS o il FONDO può essere sospesa la presente Convenzione; una parte potrà procedere alla sospensione dandone formale comunicazione all'altra, con quindici giorni di preavviso, tramite Raccomandata A.R. o via PEC. La Convenzione riprenderà una volta cessate le ragioni di opportunità che ne hanno determinato la sospensione, previa comunicazione, tramite raccomandata A.R. o via PEC, della parte che la ha sospesa.

Art. 10 – Utilizzo loghi

Per le finalità connesse all'applicazione della presente convenzione, l'IDI-IRCCS autorizza l'utilizzo del proprio nome e marchio. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla stessa.

All'IDI-IRCCS è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo "Polizia di Stato" nonché lo stemma araldico, in quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 195 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e del successivo regolamento.

Non potranno essere altresì utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il Fondo Assistenza provvederà a diramare il presente accordo e a pubblicarlo sul portale intranet della Polizia di Stato Doppia Vela.

Art. 11 – Controversie

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, il Foro competente ed esclusivo è quello di Roma.

Art. 12 - Approvazione Espressa

Il presente atto, redatto in duplice originale, si compone di n. 5 pagine e viene letto e approvato dalle Parti che lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà.

Letto approvato e sottoscritto in due originali ciascuno di 5 pagine con i seguenti allegati :

- 1) All. 1 - Tariffario
- 2) All. 2 – Sconti da applicare al tariffario

Per il
Fondo di Assistenza per il Personale
della Polizia di Stato
Il Dirigente Delegato
Dott.ssa Tiziana Terribile



Per la
Fondazione Luigi Maria Monti
Il Direttore Generale
Avv. Francesco Rocca



FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI
Ente Morale dotato di personalità giuridica di diritto privato
Sede Legale: Roma 00167 Via dei Monti di Creta 104
Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche di Roma al n. 1063/2015
C.F. 97831400581 - P.I. 13326621003
PEC: fondazioneluigimariamonti@legalmi.it

20 MAG. 2016

ALLEGATO 2

ALLA CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI SOLVENZA

TRA

II FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

E

La FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI IDI IRCCS

L'IDI-IRCCS s'impegna ad erogare le prestazioni sanitarie elencate nell'allegato 1, in favore del personale della Polizia di Stato e dei componenti il loro nucleo familiare, con le modalità di seguito specificate.

Alle tariffe previste dall'allegato 1 saranno applicati i seguenti sconti:

- Servizi diagnostici, visite specialistiche, chirurgia ambulatoriale e laboratorio analisi 15%;
- Equipe chirurgica (Chirurgia Plastica Day Surgery, Chirurgia vascolare ricovero ordinario e Day Surgery, Dermatologia Day Surgery), 20%;
- Alberghiera (degenza e servizi connessi) 20%;
- Chirurgia dermatologica e dermocosmetologia, 15%.

Oltre al percorso agevolato e alle tariffe di maggiore favore applicate, al Personale della Polizia di Stato viene riservata la possibilità di acquistare i prodotti cosmetici ed i parafarmaci, in vendita negli appositi spazi adibiti presso l'IDI IRCCS, a prezzi scontati rispetto a quelli di listino. Il prezzo di maggiore favore varierà a seconda del tipo di prodotto acquistato.

Per il

Fondo di Assistenza per il Personale

della Polizia di Stato

Il Dirigente Delegato

Dott.ssa Tiziana Terribile



Per la

Fondazione Luigi Maria Monti

Il Direttore Generale

Avv. Francesco Rocca



FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI
Ente Morale dotato di personalità giuridica di diritto privato
Sede Legale: Roma 00167 Via dei Monti di Creta 104
Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche di Roma al n. 1063/2015
C.F. 97031400581 - P.I. 13326621003
PEC: fondazione.luigimariamonti@legalmail.it

20 MAG. 2016